

## **1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI**

Le Condizioni Generali riportate sul presente contratto si applicano al rapporto in essere tra Soveco e il Cliente, fatta eccezione per eventuali condizioni particolari convenute preventivamente tra le parti in forma scritta.

I singoli contratti possono essere conclusi mediante accettazioni di offerte emesse da Soveco oppure dai ordini di esecuzione delle analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dallo stesso siano sottoscritti. In ogni caso l'invio dei campioni susseguente ad offerta si intende come accettazione della stessa e delle presenti Condizioni generali di fornitura.

Con la conclusione del contratto si intendono accettate le Condizioni Generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.

## **2. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

I servizi oggetto del presente contratto verranno posti in essere da Soveco, mediante personale qualificato sotto la responsabilità del Direttore Tecnico. Il Cliente, previo accordo su modalità e tempi di esecuzione con il Direttore Tecnico, può partecipare allo svolgimento delle analisi del proprio campione. Tale attività costituisce prestazione accessoria oggetto di separato addebito.

## **3. CONSEGNA DEI MATERIALI AL LABORATORIO**

Ove non diversamente convenuto espressamente, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente.

Il ritiro o il prelievo del materiale da analizzare presso il luogo indicato dal Cliente a cura di Soveco o personale da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria e quindi oggetto di separato addebito al prezzo previsto dal tariffario, che è da intendersi franco laboratorio.

Nel caso di cui sopra, Soveco garantisce che le modalità di prelievo e di trasporto al laboratorio siano tali da assicurare il mantenimento delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto del prelievo.

Il Cliente ha l'obbligo di informare preventivamente Soveco circa i rischi inerenti al materiale da sottoporre ad analisi, con particolare riguardo alla salute ed alla sicurezza del personale Soveco, identificando i pericoli ad esso connessi indicando in maniera chiara la modalità di gestione dei materiali (eliminazione, riduzione, protezione). Tale indicazione, se ritenuta opportuna da parte del Cliente, va effettuata in fase di accettazione dell'offerta e/o in fase di consegna del materiale.

Il Cliente sarà responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone o cose derivante dall'inadempimento degli obblighi di informazione di cui sopra.

Salvo diverse specifiche e condizioni formalmente convenute, le modalità di campionamento sono indicate direttamente dal cliente o dal committente. A richiesta Soveco assicura disponibilità a fornire indicazioni su metodi, procedure o tecniche di campionamento e conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie. Le attività di campionamento possono essere assunte a carico e sotto la responsabilità di Soveco solo su esplicita richiesta del cliente (e quindi devono essere formalmente convenute) oppure per disposizioni di legge; è fatta salva la possibilità di separato addebito.

## **4. RAPPORTI DI PROVA**

Il laboratorio è responsabile dei dati analitici limitatamente alla porzione di prova analizzata; i risultati sono rappresentativi unicamente del materiale accettato da Soveco. Il Cliente deve, in fase di accettazione del campione o preventivamente, comunicare a Soveco tutte le informazioni necessarie (scopo dell'analisi, parametri da ricercare, eventuali metodi o criteri specifici, etc) in modo tale che il laboratorio possa scegliere opportunamente la procedura analitica da applicare.

Il rapporto di prova viene emesso in un unico esemplare, in forma cartacea. Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale costituisce oggetto di separato addebito. Su espressa richiesta del Cliente una copia dei rapporti di prova può essere inviata via fax o via posta elettronica.

Il Rapporto di Prova deve essere riprodotto per intero: la riproduzione parziale è vietata, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova viene emesso secondo un preciso formato adottato dal Laboratorio su carta intestata "Soveco": se uno o più metodi di prova applicati ricadono nell'ambito dell'accreditamento, vengono riportati anche i loghi di ACCREDIA e dell'ILAC. Attività connesse al rapporto di prova quali interpretazioni dei risultati, relazioni tecniche, etc costituiscono prestazione accessoria e possono essere oggetto di separato addebito. Salvo diversi accordi, nel costo della prestazione analitica rientra solamente il mero confronto con limiti di legge e/o a capitolati del materiale sottoposto a prova.

Ove prevista attività di campionamento a carico e sotto responsabilità di Soveco, nel rapporto di prova (o in documentazione comunque a disposizione del cliente) vengono riportate indicazioni circa l'attività stessa, con particolare riferimento al metodo di campionamento, alle condizioni di campionamento o altre annotazioni particolari previste e/o richieste. Soveco provvede all'archiviazione dei rapporti di prova per 5 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa; se non diversamente concordato con il Cliente, le registrazioni circa le analisi effettuate sono conservate per un periodo non inferiore a 48 mesi.

## **5. IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA**

Il sistema di gestione della Qualità Soveco prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio. Le metodiche applicate, se diverse da quelle specificate in sede di offerta o riportate nel tariffario, saranno scelte dal laboratorio in modo tale da garantire un'equivalente validità.

L'elenco dei metodi accreditati ACCREDIA è consultabile presso i siti internet [www.sovecosrl.it](http://www.sovecosrl.it) oppure [www.accredia.it](http://www.accredia.it) nella sezione relativa ai laboratori di prova. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione della porzione di prova. Su richiesta del Cliente il laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che sono stati utilizzati, qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria e costituisce oggetto di separato addebito.

## **6. SUBAPPALTI PRESSO LABORATORI ESTERNI**

Le prove in subappalto sono affidate a laboratori accreditati secondo le procedure del sistema di gestione della Qualità in vigore. Le prove o fasi di prova effettuate con metodi accreditati sono subappaltate solamente in casi eccezionali o per circostanze impreviste; in tal caso si provvede ad informare il cliente del subappalto e l'indicazione viene riportata sul rapporto di prova. E' fatta salva la facoltà del cliente di richiedere preventivamente le generalità del laboratorio al quale viene subappaltata la prova.

## **7. TEMPI DI CONSEGNA DEI RAPPORTI DI PROVA**

Fatti salvi diversi accordi contrattuali il rapporto di prova viene inviato normalmente entro 20 giorni lavorativi dall'accettazione del campione.

## **8. CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE E DEL CAMPIONE RESIDUO**

Salvo che non sia stato formalmente convenuto, il laboratorio acquisisce la proprietà del materiale da sottoporre a prova: il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua a seguito dell'analisi. L'eventuale residuo viene conservato per un periodo di almeno 15 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova (quando applicabile, in relazione alla matrice ed alla tipologia delle prove richieste); decorso il suddetto termine, Soveco ha la facoltà di procedere alla eliminazione dello stesso ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

## **9. RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Soveco nello svolgimento della propria attività applica tutte le prescrizioni previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore Soveco svolga la propria attività presso il Cliente. Ciò limitatamente ai rischi strettamente connessi all'utilizzo di attrezzature, impianti, dispositivi di sicurezza e quant'altro sia, a qualsiasi titolo, nella disponibilità giuridica-proprietà, comodato, locazione del personale Soveco. Relativamente ai prelievi di aeriformi da sorgenti fisse, il Cliente assicura, ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i., nonché alle norme ad esso collegate ed alle prescrizioni autorizzative, che i punti o gli ambienti dove viene effettuato il prelievo siano accessibili in condizioni di sicurezza e conformi alle prescrizioni cogenti.

## **10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi la documentazione ed ogni altro tipo di informazione relativa al contratto o in relazione al contratto medesimo; ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Le parti si impegnano altresì ad adottare ogni precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri collaboratori, ivi compresi quelli di aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 Soveco ha pubblicato la propria informativa Privacy sul sito [www.sovecosrl.it](http://www.sovecosrl.it)

## **11. RECLAMI/CONTESTAZIONI**

Fatto salvo quanto previsto dalle procedure relative al sistema di gestione per la qualità, il Laboratorio considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta che il Cliente faccia pervenire entro 8 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato al servizio oggetto di contestazione.

## **12. TERMINI DI PAGAMENTO**

Se non diversamente concordato con apposito atto separato (ad esempio con apposita offerta commerciale), le prestazioni del Laboratorio devono essere saldate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi di mora ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002.

Se viene concordato che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento. Se non diversamente concordato, il pagamento va effettuato presso Soveco.

## **13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto può essere risolto da Soveco, senza preavviso alcuno, qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento concordati senza che le possano essere opposte eccezioni.

## **14. FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bassano del Grappa (VI).